Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 28 aprile 1952

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1951

1952

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 99 DEL 28 APRILE 1952:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 29 febbraio 1952, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.
(1953)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. **1801.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225; 20 settembre 1928, n. 2251; 31 ottobre 1929, n. 2473; 30 ottobre 1930, n. 1916; 22 ottobre 1931, n. 1339; 27 ottobre 1932, n. 2098; 13 dicembre 1934, n. 2408; 1° ottobre 1936, n. 2462; 27 ottobre 1937, n. 2170; 9 maggio 1939, n. 1314; 5 ottobre 1939, n. 1744; 26 ottobre 1940, n. 2071; 27 aprile 1942, n. 469 e 24 ottobre 1942, n. 1652, con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1689 e con decreti del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1949, n. 97; 30 ottobre 1949, n. 1169; 31 ottobre 1950, n. 1309 e 11 aprile 1951, n. 566;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Attuale art. 52. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

10) Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
11) Parassitologia;
12) Clinica ortopedica.

Dopo l'attuale art. 217, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della Scuola di specializzazione in « medicina generale » e della Scuola di perfezionamento in « malattie nervose e mentali ».

Scuola di specializzazione in medicina generale

Art. 218. — La Scuola di specializzazione in medicina generale ha la durata di quattro anni.

Il direttore della clinica medica è il direttore della Scuola.

Il Consiglio della scuola si compone dei professori che vi tengano gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.

Art. 219. — Il numero massimo degli allievi che possono essere accolti annualmente dalla Scuola è fissato anno per anno dal Consiglio della Facoltà, su proposta della Direzione della scuola in rapporto alle possibilità didattiche dei vari Istituti presso i quali gli allievi debbono compiere gli internati.

Art. 220. — Le domande di ammissione, dirette al rettore dell'Università, sono rimesse poi al direttore della Scuola, il quale, dopo avere valutato i titoli degli aspiranti, sottopone ognuno di essi ad un esame per accertare le attitudini e la preparazione a seguire i corsi della Scuola.

In base a questi elementi il direttore procede alla graduatoria degli aspiranti, che deve essere approvata e resa esecutiva dal preside della Facoltà.

Art. 221 — Le discipline specifiche di insegnamento e le esercitazioni di laboratorio sono stabilite dalla Direzione della scuola che, anno per anno, stabilisce i turni degli internati prescritti.

Per le materie proprie della Scuola debbono essere tenuti corsi appositi; per le discipline che non formano direttamente oggetto della specializzazione i corsi di insegnamento e le esercitazioni possono essere sostituiti da periodi di internato nei rispettivi Istituti.

Art. 222. — Gli insegnamenti vengono conferiti per incarico dal Consiglio della Facoltà a professori di ruolo ed incaricati, a liberi docenti, ad aiuti ed assistenti ed anche a persona di riconosciuta competenza nella specialità.

Art. 223. — Gli allievi sono tenuti ad osservare scrupolosamente l'orario delle lezioni e delle esercitazioni ed a compiere i turni di internato stabiliti dall'ordinamento della Scuola.

Il servizio di internato comporta, sotto la vigilanza del direttore, l'adempimento di tutte le funzioni di assistente. A controllo della presenza degli allievi è prescritto un registro a firma.

Art. 224. — Gli allievi possono ottenere un mese all'anno di vacanze preferibilmente nel periodo estivo. Un numero di assenze superiore, nel complesso, a sessanta giorni in un anno, rende non valido l'anno accademico.

Art. 225. — Gli allievi, durante gli anni di corso di specializzazione, non possono, sotto pena di esclusione dalla Scuola, tenere altre occupazioni, anche non di carattere professionale, che li distolgano dai loro doveri verso la Scuola stessa.

Art. 226. — Per essere ammessi all'esame di diploma gli iscritti devono aver superato tutti gli esami speciali di profitto stabiliti per ciascuna Scuola. I perfezionandi pagheranno le tasse, sopratasse e contributi che verranno determinati dal Consiglio di amministrazione dell'Università di anno in anno, oltre alla tassa di diploma di L. 800.

Art. 227. — L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una dissertazione originale scritta, ed in una prova teorica e pratica stabilita dalla Commissione giudicatrice.

A coloro che hanno superato l'esame di diploma viene rilasciato il « diploma di specialista ».

Art. 228. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° anno:

Semeiotica medica;
Patologia dei singoli apparati e sistemi;
Diagnostica radiologica;
Anatomia ed istologia patologica.

2° anno:

Semeiologia medica strumentale e funzionale;
Patologia del ricambio; patologia endocrina;
Patologia del sistema emopoietico; patologia del sistema nervoso;
Anatomia ed istologia patologica;
Metodologia delle indagini di laboratorio a scopi clinici;
Batteriologia clinica.

3° anno:

Malattie infettive, tisiologia; patologia dell'apparato respiratorio;
Terapia;
Sierologia;
Metodologia delle indagini di laboratorio a scopi clinici.

4° anno:

Patologia renale; patologia esotica; patologia dell'apparato digerente; patologia del cuore e del circolo; patologia delle articolazioni;
Terapia;
Elettrocardiografia.

Ogni mese gli allievi sono tenuti a riferire su un caso clinico o su un argomento prestabilito dal direttore del corso.

La Direzione della scuola potrà integrare i corsi con conferenze su argomenti speciali.

Scuola di perfezionamento in malattie nervose e mentali

Art. 229. — Il corso della Scuola ha la durata di tre anni.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

a) Anatomia del sistema nervoso;
b) Fisiologia e fisiopatologia del sistema nervoso;
c) Istologia e isto-patologia del sistema nervoso;
d) Semeiotica neurologica e psichiatrica;
e) Patologia speciale delle malattie nervose e mentali;
f) Diagnostica delle malattie nervose e mentali;
g) Nozioni di psicologia teorica e sperimentale;
h) Terapia delle malattie nervose e mentali;
i) Nozioni di tecnica manicomiale.

Art. 230. — L'insegnamento pratico è impartito dal direttore della clinica coadiuvato dagli assistenti della clinica e da altri professori, liberi docenti della disciplina, che egli indicherà di volta in volta.

Art. 231. — Tutti gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni delle singole materie e alle esercitazioni.

Art. 232. — E' obbligatoria la frequenza giornaliera della clinica, la partecipazione alla visita mattutina degli ammalati ricoverati, alla collaborazione con gli assistenti effettivi nel disbrigo delle cartelle cliniche, alle visite ambulatorie e a tutte quelle altre mansioni che verranno loro affidate.

E' obbligatorio altresì la frequenza alle lezioni del corso ufficiale di clinica delle malattie nervose e mentali tenuto dal direttore ed alle esercitazioni. Ove il direttore lo richiederà, è obbligatorio il servizio di guardia diurno e notturno della clinica seguendo particolari turni che verranno fissati in precedenza.

Art. 233. — Al termine del corso gli iscritti dovranno superare una prova di esame generale sulle materie trattate durante il corso stesso e potranno essere ammessi all'esame di diploma consistente nella discussione di una tesi scritta e nella discussione di un caso clinico.

Art. 234. — Il numero annuale degli ammessi alla iscrizione è di quattro.

Art. 235. — I perfezionandi pagheranno le tasse, sopratasse e contributi che verranno determinati dal Consiglio di amministrazione dell'Università di anno in anno, oltre alla tassa di diploma di L. 800.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1951

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 8. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. 1802.

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, e modificato con regio decreto 11 luglio 1942, n. 921;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico anzidetto;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione,

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo Statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:

Attuale art. 1 — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Politecnico di Milano ha per fine di impartire l'istruzione specifica necessaria per conseguire le lauree in ingegneria civile (edile, idraulica, trasporti), in ingegneria industriale (meccanica, elettrotecnica, chimica, aeronautica), in architettura e di perfezionare nei diversi rami dell'ingegneria i laureati in ingegneria ed in scienze sperimentali applicate ».

Attuale art. 8. — All'elenco degli insegnamenti complementari, sono aggiunte le seguenti nuove materie:

« 36. Giacimenti minerari;
37. Petrografia;
38. Paleontologia;
39. Aerodinamica;
40. Aeronautica generale;
41. Attrezzatura e strumenti di bordo;
42. Motori per aeromobili;
43. Tecnologie speciali aeronautiche;
44. Collaudo e manovra degli aeromobili;
45. Aerologia;
46. Protezione antiaerea applicata alle opere d'ingegneria ».

Attuale art. 9. — Dopo gli insegnamenti fondamentali per la sottosezione chimica è aggiunto:

« lettera *d*) per la sola sottosezione aeronautica:
13. Aerodinamica;
14. Costruzioni aeronautiche ».

All'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti nuove materie:

37 Giacimenti minerari;
38. Petrografia;
39. Paleontologia;
40. Aerodinamica;
41. Aeronautica generale;
42. Motori per aeromobili;
43. Attrezzatura e strumenti di bordo.
44. Tecnologie speciali aeronautiche;
45. Collaudo e manovra degli aeromobili;
46. Aerologia;
47 Protezione antiaerea applicata alle opere d'ingegneria ».

Attuale art. 10. — Circa le precedenze d'iscrizione agli insegnamenti del triennio di applicazione sono disposte le seguenti modificazioni ed aggiunte:

a) Modificazioni:

Insegnamento	Precedenze obbligatorie
« Costruzioni aeronautiche »	Aerodinamica Costruzione di macchine I Aeronautica generale

b) Al termine dell'elenco degli insegnamenti, e precisamente dopo:

Complementi di matematiche II, è aggiunto quanto appresso:

Insegnamento	Precedenze obbligatorie
« Aerodinamica » . . .	Scienza delle costruzioni Fisica tecnica Complementi di matematiche (complementi di meccanica teoretica)
« Aeronautica generale »	Scienza delle costruzioni Fisica tecnica
« Attrezzatura e strumenti di bordo »	Aeronautica generale Macchine Impianti industriali elettrici I
« Motori per aeromobili »	Macchine Costruzione di macchine I

Titolo III. — *Corsi di perfezionamento.*

Attuale art. 21. — Sono aggiunti i seguenti nuovi corsi:

« XI — Corso di perfezionamento in comunicazioni su filo (telefonia e telegrafia), con i seguenti insegnamenti:

1 Tubi elettronici;
2. Oscillazioni e circuiti;
3. Elettroacustica;
4. Misure in alta frequenza;
5. Fondamenti di telefonia;
6. Telegrafia;
7 Telefonia a distanza a frequenza vocale;
8. Telefonia a distanza ad alta frequenza;

Altri insegnamenti monografici eventuali

Al corso possono essere ammessi i laureati in ingegneria, in fisica ed in matematica e fisica ».

« XII — Corso di perfezionamento in fisica nucleare applicata, coi seguenti insegnamenti:

1 Introduzione alla fisica atomica (con esercitazioni);
2. Meccanica quantistica (con esercitazioni);
3. Introduzione alla fisica nucleare (con esercitazioni);
4. Fisica del neutrone. Dinamica nucleare (con esercitazioni);
5. I reattori nucleari (con esercitazioni);
6. Tecniche e misure di fisica nucleare (con esercitazioni e dimostrazioni sperimentali):
   a) Camere di ionizzazione, contatori di Geiger, ecc.;
   b) Acceleratori e spettrografi di massa;
7 Elettronica della fisica nucleare (con esercitazioni):
8. Tecnologia dell'acqua pesante (con esercitazioni);

9. Chimica e metallurgia dell'uranio;
10. Geologia dell'uranio. Prospezioni;
11. Radiochimica (con dimostrazioni);
12. Applicazioni ed implicazioni medico-biologiche della fisica nucleare. Protezioni;
13. Armi atomiche e radioattive. Problemi della difesa antiatomica.

Altri insegnamenti monografici eventuali.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria industriale, fisica, chimica, matematica e fisica che superino un colloquio atto ad accertare la loro preparazione ».

« XIII — Corso di perfezionamento in tecnica delle perforazioni, coi seguenti insegnamenti:

1. Apparecchi e metodi di perforazione;
2. Perforazioni speciali;
3. Coltivazione dei giacimenti di idrocarburi;
4. Chimica fisica e geochimica delle perforazioni;
5. Geofisica applicata;
6. Geologia applicata alle perforazioni;
7. Tecnica geologica di cantiere;
8. Chimica degli idrocarburi:
9. Legislazione del sottosuolo.

Altri insegnamenti monografici eventuali.

Al corso possono essere iscritti i laureati in igegneria, scienze geologiche, chimica industriale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1951

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 5. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1951, n. 1803.

Erezione in ente morale dell'Opera pia Claudio Zilioli, con sede in Bergamo.

N. 1803. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia Claudio Zilioli, con sede in Bergamo, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 1. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1952, n. 352.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova, ad acquistare un'area edificatoria per la costruzione delle case per i propri dipendenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Viste le deliberazioni n. 12414/12830 del 19 luglio 1951 e n. 13837 del 23 agosto 1951, con le quali la Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova ha stabilito di acquistare un'area per la costruzione delle case per i propri dipendenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova è autorizzata ad acquistare:

a) mq. 552 di terreno edificatorio di proprietà degli Istituti ospedalieri di Mantova, sito in Mantova, angolo di piazza Virgiliana e via Virgilio;

b) il diritto di fabbricare, a partire dal primo piano su parte della confinante ragione Benedini, pure di pertinenza degli Istituti ospedalieri di Mantova giusta deliberazione n. 12414/12830 del 19 luglio 1951

La predetta Camera di commercio, industria e agricoltura è altresì autorizzata ad acquistare dagli eredi Benedini mq. 26 circa di area costruttiva da scorporarsi per frazionamento dal mappale n. 135, foglio III, sez. *A* e a rinunciare in loro favore, al diritto di costruire, per sopraelevazione, a partire dal primo piano sulla ragione Benedini per mq. 52 circa, giusta deliberazione n. 13837 del 23 agosto 1951.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1952

EINAUDI

CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, *foglio n.* 73. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1952, n. 353.

Dichiarazione di monumento nazionale della casa natale del Beato Pio X in Riese (Treviso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata l'opportunità che la casa natale del Beato Pio X sita in Riese (provincia di Treviso) sia conservata e additata al rispetto della Nazione per l'interesse storico che si collega alle preclare memorie del Grande Pontefice elevato alla gloria degli Altari;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

La casa natale del Beato Pio X, sita in Riese, è dichiarata monumento nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1952

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 13. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1952, n. 354.

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per la difesa;

Decreta:

Disposizioni relative al turismo e alle industrie alberghiere.

Art. 1.

Le attribuzioni del Commissariato per il turismo in materia di turismo, industrie alberghiere e rifugi alpini sono trasferiti alla Giunta regionale, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.

Art. 2.

Gli Enti provinciali per il turismo sono tenuti a fornire al Commissariato per il turismo i dati statistici ed ogni altro elemento di cui siano richiesti per le esigenze del turismo, e a conformarsi alle direttive del Commissariato nella raccolta e nella elaborazione dei dati e degli elementi medesimi.

Sono inoltre tenuti a svolgere gli altri compiti che siano loro demandati dal Commissariato per il turismo.

Art. 3.

La vigilanza e la tutela sugli Enti provinciali per il turismo sono esercitate dalla Giunta regionale.

Le attribuzioni di vigilanza e tutela sulle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e sui Comuni dispensati dal costituirle ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, già spettanti al Prefetto e alla Giunta provinciale amministrativa, sono esercitate dalle Giunte provinciali.

Contro i provvedimenti della Giunta provinciale è ammesso ricorso entro 30 giorni alla Giunta regionale che decide in via definitiva.

Art. 4.

Alla nomina dei presidenti degli Enti provinciali per il turismo la Giunta regionale provvede sentito il Commissariato per il turismo.

Art. 5.

I segretari degli Enti provinciali per il turismo sono nominati, sentito il Commissariato per il turismo, tra gli iscritti nel ruolo nazionale degli abilitati a tali funzioni. Ogni provvedimento relativo al loro stato giuridico ed economico è comunicato dalla Regione al Commissariato per il turismo.

Il Commissariato per il turismo può provvedere, per esigenze di servizio e d'intesa con la Giunta regionale, al trasferimento fuori Regione dei segretari degli Enti provinciali per il turismo.

Art. 6.

Ai fini della necessaria azione di coordinamento sul piano nazionale, i programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche di iniziativa regionale o provinciale sono tempestivamente comunicati al Commissariato per il turismo per il parere.

Le manifestazioni turistiche di carattere interregionale, nazionale o internazionale organizzate o autorizzate dallo Stato nel territorio della Regione, sono tempestivamente comunicate alla Giunta regionale.

Art. 7.

L'Ente nazionale industrie turistiche continua a svolgere i propri compiti istituzionali anche nell'interesse del turismo della Regione.

Art. 8.

I criteri che le leggi dello Stato prescrivono per la determinazione delle classifiche alberghiere e le disposizioni a carattere nazionale in materia di tariffe alberghiere valgono anche per la Regione.

Le deliberazioni della Giunta regionale sui provvedimenti amministrativi in materia di classifica e tariffe alberghiere sono impugnabili con ricorso al Commissariato per il turismo nei modi e termini previsti dal decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651.

Art. 9.

Le disposizioni contenute nelle leggi dello Stato in materia di vincolo alberghiero si applicano anche nella Regione.

Le attribuzioni e i poteri conferiti al Commissariato per il turismo dal decreto 2 gennaio 1936, n. 275, e successive modificazioni, sono esercitati dalla Giunta regionale.

Le deliberazioni della Giunta regionale sono trasmesse entro 10 giorni al Commissariato per il turismo e diventano esecutive solo se nei 30 giorni successivi al ricevimento delle stesse da parte del Commissariato non sono da questo annullate. Allo annullamento si procede, con motivato provvedimento, soltanto per ragioni di legittimità o di prevalente interesse nazionale.

Art. 10.

Restano ferme le attribuzioni del Commissariato per il turismo in materia di agenzie di viaggio.

Art. 11.

Restano salve le attribuzioni dell'Amministrazione militare in materia di rifugi alpini.

Art. 12.

Le attribuzioni già spettanti allo Stato in materia di riconoscimento e classifica delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, di dispensa dalla costituzione delle aziende, di revoca del riconoscimento di stazioni di cura, soggiorno e turismo, sono esercitate dalla Giunta regionale, sentito il Ministero delle finanze.

Art. 13.

Alla nomina dei presidenti e dei componenti dei Comitati amministrativi delle Aziende autonome di cura e soggiorno, allo scioglimento dei Comitati stessi, nonchè alla nomina di commissari straordinari provvede la Giunta regionale.

Art. 14.

I provvedimenti previsti negli articoli 12 e 13 devono essere comunicati dal presidente della Giunta regionale al Commissario del Governo entro 15 giorni dalla loro emanazione.

Art. 15.

Le leggi regionali modificative dell'ordinamento e dei servizi in materia di turismo e industrie alberghiere, o comunque ad essi attinenti, terranno conto delle esigenze di coordinamento considerate nel presente decreto e di quelle relative allo svolgimento delle attribuzioni demandate dal Commissariato per il turismo agli enti ed organi operanti nella Regione.

Disposizione finale.

Art. 16.

Le altre norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige saranno emanate con successivi decreti a termini dell'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — ZOLI — VANONI — PACCIARDI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 15. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1952, n. 355.

Cessazione dell'applicazione delle disposizioni del testo della legge di guerra nei confronti del Giappone e delle persone fisiche e giuridiche giapponesi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 8 del regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1

Nei confronti del Giappone e delle persone fisiche e giuridiche giapponesi cessano di avere applicazione, per la parte in cui conservino ancora efficacia e salvo quanto disposto dall'articolo seguente, le disposizioni del testo della legge di guerra, approvato col regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e le successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 2.

Per i beni, diritti ed interessi dei quali il Giappone e le persone fisiche e giuridiche giapponesi siano divenute proprietarie, titolari o beneficiarie anteriormente alla data d'entrata in vigore del presente decreto e non assoggettati, per qualsivoglia ragione, alle misure previste dal regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni ed aggiunte, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, ferma restando la facoltà stabilita dall'art. 2, n. 2, della legge 16 dicembre 1940, n. 1902, e salvi gli obblighi derivanti dall'art. 18 del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo col decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 20 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei Conti, addì 26 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 16. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1952.

Nomina del commissario per la gestione straordinaria della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 6 dicembre 1934, n. 2372, con il quale è stato approvato lo statuto della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti, riconosciuta giuridicamente col regio decreto 7 novembre 1929, n. 2174;

Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1946, con il quale, ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 2 novembre 1944, n. 340, e 28 maggio 1945, n. 382, è stato costituito il Consiglio di amministrazione della Cassa predetta;

Considerato che il Consiglio di amministrazione è decaduto dalla carica per trascorso triennio e non è possibile provvedere alla sua ricostituzione per la sopravvenuta inapplicabilità delle norme dei decreti legislativi luogotenenziali succitati;

Considerata altresì la impossibilità di ricostituire il Consiglio di amministrazione in base alle norme dello statuto vigente, che fanno riferimento e presuppongono il soppresso ordinamento sindacale corporativo;

Ritenuta la necessità di assicurare l'amministrazione della Cassa attraverso la nomina di un commissario straordinario, che abbia anche il compito di modificare lo statuto in armonia con l'attuale ordinamento giuridico;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Dino Ponte è nominato commissario per la gestione straordinaria della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo per il periodo di un anno.

Art. 2.

Il commissario è incaricato di presentare per l'approvazione, entro il suddetto termine, le necessarie modifiche allo statuto della Cassa, in modo da adeguarlo all'attuale ordinamento giuridico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1952

EINAUDI

RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1952
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 178. — LA MICELA

(1854)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1952.

Autorizzazione all'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte in Torino, ad accettare un legato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1712, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 616, con il quale l'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte in Torino venne istituito in ente morale;

Visto il regio decreto-legge 25 novembre 1929, numero 2226, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951, recante provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie;

Visto il testamento olografo 10 novembre 1941, pubblicato il 2 febbraio 1948 per notaio dott. Leopoldo Bertolè da Torino, con il quale l'ing. Italo Boggio fu Giovanni Pietro disponeva un lascito a favore della Stazione sperimentale alpina di Salice d'Ulzio dell'Istituto sopra menzionato, consistente in un appartamento sito nel comune di Torino, via Clemente n. 2, distinto in catasto al foglio 176, n. 393 sub. 3; in una casetta con annesso giardino, sita in comune di Cambnrzano Biellese, distinta in catasto dai mappali 697, 698, 699, 700 e 701; nell'arredamento esistente nello appartamento in Torino; in valori diversi, libretti di deposito bancario, titoli di Stato e polizze di assicurazione, meglio specificati nei sei verbali di inventario redatti in data 26 febbraio, 7, 25, 28 e 30 maggio 1948 per notaio Bertolè e in data 23 maggio 1948 per notaio Pozzo;

Considerato che gli immobili appartenevano per una sola metà all'ing. Italo Boggio, nominato erede del sig. Boggio Giovanni Pietro unitamente alla madre signora Argenti Ester, con testamento olografo 1° febbraio 1935, pubblicato per notaio Cassinis il 6 maggio stesso anno;

Considerato che, in seguito al decesso dell'ing. Italo Boggio, divenne erede legittimaria la madre signora Argenti Ester;

Preso atto che, in dipendenza della deliberazione 8 giugno 1951 del Consiglio di amministrazione del predetto Istituto, parte dei beni mobili, di cui ai citati inventari, per un valore di stima di L. 28.000, veniva riconosciuta di spettanza della signora Argenti Ester ved. Boggio;

Vista l'istanza 27 febbraio 1950, con la quale il presidente del predetto Istituto domanda autorizzazione, ai sensi di legge, all'accettazione dell'eredità;

Viste le deliberazioni a tal uopo adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto in data 21 febbraio e 30 giugno 1948, 27 giugno 1949;

Ritenuta la convenienza di detta accettazione che non importa oneri all'Istituto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

L'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte in Torino è autorizzato ad accettare il legato disposto in suo favore dall'ing. Italo Boggio fu Giovanni Pietro con testamento olografo 10 novembre 1941, soggetto a riduzioni a termini degli articoli 554 e seguenti del Codice civile.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1952

EINAUDI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1952
Registro Agricoltura e foreste n. 6, foglio n. 55. — BERITELLI

(1863)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1952.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato dei rimorchiatori « Irene » ed « Emilio ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

I rimorchiatori « Irene » ed « Emilio » sono iscritti nel quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro per la difesa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1952

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1952
Registro Difesa-Marina n. 6, foglio n. 370.

(1902)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1952.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 luglio 1948, con il quale il sig. Bruno Grimaldi di Paolo venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli;

Vista la dichiarazione in data 13 febbraio 1952, con la quale il predetto sig. Grimaldi ha rassegnato, a decorrere dalla stessa data, le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli, espressi dall'ispettore superiore del Tesoro addetto alla vigilanza governativa della Borsa valori di Napoli, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa medesima, per l'accettazione delle dimissioni;

Sulla proposta del Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dal 13 febbraio 1952, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Bruno Grimaldi di Paolo dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1952

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1952
Registro Tesoro n. 8, foglio n. 92. — GRIMALDI

(1864)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 1952.

Sostituzione di un componente nel Comitato incaricato di esaminare i verbali di distruzione, le dichiarazioni sostitutive di essi e gli altri atti relativi a conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
AD INTERIM PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 4 febbraio 1949, col quale è stato costituito presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a' termini dell'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, il Comitato incaricato di esaminare i verbali di distruzione, le dichiarazioni sostitutive di essi e gli altri atti relativi a conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra;

Vista la lettera 22 dicembre 1951, n. 163783, con la quale il Ministero del tesoro ha proposto che il rag. Ferruccio Schianchi venga nominato componente — quale rappresentante dello stesso Ministero — del Comitato costituito con il citato decreto presso l'Amministrazione autonoma anzidetta, in sostituzione del rag. Ezio Valentini, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il rag. Ferruccio Schianchi è chiamato a fare parte — quale rappresentante del Ministero del tesoro — del Comitato sopraspecificato, in sostituzione del rag. Ezio Valentini.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1952

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per le finanze e ad interim per il tesoro
VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1952
Registro Presidenza n. 61, foglio n. 64. — FERRARI

(1852)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1952.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località denominata « Vallina », sita nell'ambito del comune di Pieve di Cadore.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Belluno per la tutela delle bellezze naturali, nella adunanza del 13 ottobre 1950 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località denominata « Vallina » sita nell'ambito del comune di Pieve di Cadore;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Pieve di Cadore senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la località presenta cospicui caratteri di bellezza naturale per la sua vegetazione arborea e costituisce un caratteristico aspetto avente valore artistico e tradizionale;

Decreta:

La località sita nel territorio del comune di Pieve di Cadore indicata nell'annesso elenco redatto dalla Commissione provinciale di Belluno per la tutela delle bellezze naturali, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Belluno.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Pieve di Cadore provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 febbraio 1952

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Belluno

(*Estratto del verbale della Commissione - Seduta del 13 ottobre 1950*)

Il 13 ottobre 1950 alle ore 11 nella sede dell'Amministrazione provinciale di Belluno si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia.

(*Omissis*).

Il presidente dichiara aperta la seduta, pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno: « voto per l'estensione del vincolo alla località « Vallina » in Pieve di Cadore, a protezione del Roccolo di Sant'Alipio ».

Riassume in breve quanto venne esposto e discusso sull'argomento nella precedente riunione del 4 aprile e richiamandosi al verbale dettagliatamente steso in merito e del quale viene data lettura, invita la Commissione ad esprimere esplicitamente il proprio voto, se, cioè, debba o meno estendersi il vincolo alle zone marginali del Roccolo di Sant'Alipio in Pieve di Cadore e propriamente alla località « Vallina » di cui venne segnalato e riportato sul precedente verbale 4 aprile c. a. l'elenco dei terreni da vincolarsi e i nominativi, coi singoli numeri mappali, dei proprietari ai quali dovrà notificarsi il vincolo.

LA COMMISSIONE PROVINCIALE

Udita la relazione del presidente e confermando in pieno il precedente verbale del 4 aprile p.p., all'unanimità;

esprime il voto

per la estensione dei vincoli e quindi della notifica protettiva alla località « Vallina » in Pieve di Cadore, secondo le indicazioni contenute negli elenchi inseriti nel citato verbale del 4 aprile 1950.

(*Omissis*).

(1808)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1952.
Sostituzione del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nel testo modificato dal regio decreto 11 aprile 1938, numero 1183;

Visto il decreto Ministeriale in data 6 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre successivo al registro n. 31, foglio n. 319, con il quale il prof. Silvio Sartirana fu nominato presidente del Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria;

Vista la lettera n. 1900/19 in data 3 gennaio 1952, con la quale il prof. Silvio Sartirana ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Ritenuta l'opportunità di accogliere le dimissioni e di procedere alla nomina del successore nella persona del comm. Vincenzo Ilotte;

A norma delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Il comm. Vincenzo Ilotte è nominato presidente del Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria, in sostituzione del prof. Silvio Sartirana, dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 febbraio 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1952
Registro Agricoltura e foreste n. 5, foglio n. 395. — BERITELLI

(1884)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1952.
Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto legislativo 9 giugno 1918, n. 848, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, sulla riforma della gestione delle riserve demaniali di pesca e di caccia nel lago Trasimeno;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 4830, in data 21 maggio 1919, con il quale fu riconosciuto alla Confraternita della Buona Morte e San Rocco di Passignano il possesso del diritto esclusivo di pesca nel porto n. 32 della posta di Passignano, sul lago Trasimeno;

Ritenuto che dalla relativa documentazione è risultato che la predetta Confraternita si trova nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, emesso nell'adunanza del 5 febbraio 1952;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopracitato decreto del Prefetto di Perugia, n. 4830, in data 21 maggio 1919, è riconosciuto a favore della Confraternita della Buona Morte e San Rocco di Passignano il possesso del diritto esclu-

sivo di pesca nel porto n. 32 della posta di Passignano sul lago Trasimeno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 febbraio 1952

p. *Il Ministro*: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1952
Registro Agricoltura e foreste n. 6, foglio n. 73. — BERITELLI

(1855)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1952.

Scioglimento del Centro di studi sulla legislazione del lavoro, con sede in Genova e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 21 novembre 1929, n. 2093, con il quale fu eretto in ente morale il Centro di cultura e propaganda corporativa, con sede in Genova, istituito con atto pubblico del 15 dicembre 1928;

Visto lo statuto approvato dai competenti organi amministrativi il 15 dicembre 1928 e le successive modifiche apportate con atti del 18 febbraio e tredici novembre 1929;

Visto il decreto del Prefetto di Genova in data 20 novembre 1944 che scioglie gli organi amministrativi dell'Ente e nomina un commissario straordinario;

Vista la deliberazione del predetto commissario in data 25 gennaio 1945, con la quale la denominazione del Centro di cultura e propaganda corporativa, viene modificata in quella di Centro di studi sulla legislazione del lavoro;

Vista la deliberazione del detto commissario del 20 settembre 1945, con la quale viene trasferita alla Università degli studi di Genova la piena proprietà di tutte le attività del Centro;

Ritenuta la necessità di regolarizzare formalmente, a norma dello statuto, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione delle sue attività.

Decreta:

Art. 1.

Il Centro di studi sulla legislazione del lavoro, con sede in Genova è sciolto.

Art. 2.

Le attività del Centro sono devolute all'Università degli studi di Genova per essere destinate alla ricostruzione della biblioteca giuridica della Facoltà di giurisprudenza di quella Università.

Art. 3.

Il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Genova dott. Mario Bonacchi è nominato liquidatore del Centro, con l'incarico di provvedere alla regolarizzazione del passaggio di proprietà delle attività del Centro a suo tempo disposto dal Commissario prefettizio.

Roma, addì 31 marzo 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(1927)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 96

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 26 aprile 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	—	—
» Firenze	624,92	635 —
» Genova	624,93	637 —
» Milano	624,94	636,50
» Napoli	624,90	634 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,92	637,25
» Torino	624,95	636 —
» Trieste	624,93	—
» Venezia	624,90	636 —

Media dei titoli del 26 aprile 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,05
Id. 3,50 % 1902	64,75
Id. 3 % lordo	65,85
Id. 5 % 1935	94,175
Redimibile 3,50 % 1934	73,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,475
Id. 5 % (Ricostruzione)	91 —
Id. 5 % 1936	91,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,575

L'ispettore generale
contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 26 aprile 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,93
1 dollaro canadese	»	636,87

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina	Lit.	1.749,80

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per	franco belga
Danimarca	»	90,46	»	corona danese
Francia	»	1,785	»	franco francese
Germania	»	148,77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	»	corona norvegese
Olanda	»	164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	»	franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 97

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 28 aprile 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,94	636,50
» Firenze	—	—
» Genova	624,92	636,50
» Milano	624,91	636,50
» Napoli	624,90	634 —
» Palermo	624,93	636,87
» Roma	624,89	637 —
» Torino	624,95	636 —
» Trieste	624,94	—
» Venezia	624,91	636,75

Media dei titoli del 28 aprile 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,075
Id. 3,50 % 1902	64,75
Id. 3 % lordo	66 —
Id. 5 % 1935	94,20
Redimibile 3,50 % 1934	73,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,10
Id. 5 % 1936	91,175
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,625

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 28 aprile 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,90
1 dollaro canadese	» 636,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina	Lit. 1.749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 41.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per le operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 344/404 — Data: 17 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Henrico Giovanni fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 343/403 — Data: 17 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Henrico Maria fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 691 — Data: 19 febbraio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Caretta Caterina fu Stefano — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 42.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 322 — Data: 13 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Taranto — Intestazione: Lentini Giuseppe fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 12.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 60 — Data: 9 aprile 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Botte Antonio di Samuele — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3638 — Data: 31 dicembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Roma — Intestazione: Coppola Luigi di Domenico — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5943 — Data: 6 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Rannisi Salvatore fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 31 marzo 1952

Il direttore generale DE LIGUORO

(1540)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1952, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Iviani Giovanni, residente nel comune di Trieste, il 6 maggio 1952;

Pongelli Riccardo, residente nel comune di Roma, il 31 maggio 1952.

(1928)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Foggia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Foggia in data 30 luglio 1951, n. 5180, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Foggia.
La Commissione stessa è così costituita:
Presidente:
Pappacena dott. Edoardo, vice prefetto vicario.
Membri:
Sangiorgi prof. dott. Giuseppe;
Solarino prof. dott. Giuseppe;
Vivaldi prof. dott. Livio, dell'Istituto superiore di sanità;
Rosso dott. Gustavo.
Segretario:
Massa Giuseppe.
La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bari.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Foggia.

Roma, addì 16 febbraio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1732)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Savona in data 12 gennaio 1952, n. 878, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona è costituita come appresso:
Presidente:
Buti dott. Antonio, vice prefetto.
Componenti:
Caputo dott. Casimiro, medico provinciale;
Ricci prof. dott. Pompeo, primario del reparto di medicina interna del civico ospedale di Albenga;
Repetti prof. dott. Mario, docente di clinica ostetrica;
Aschero dott. Cesare, medico condotto.
Segretario:
Ferrarini dott. Alberto.
La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Savona.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 3 aprile 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1734)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Savona al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Savona in data 12 gennaio 1952, n. 878, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Savona è costituita come appresso:
Presidente:
Buti dott. Antonio, vice prefetto.
Componenti:
Caputo dott. Casimiro, medico provinciale;
Repetti prof. dott. Mario, docente di clinica ostetrica;
Astengo dott. Ottavio, primario ostetrico dell'ospedale civile di Varazze;
Ponzo Clara, ostetrica condotta.
Segretario:
Ferrarini dott. Alberto.
La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Savona.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 3 aprile 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1735)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Bologna in data 31 dicembre 1949, n. 57108, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna è costituita come appresso:

Presidente:
D'Addario dott. Rodolfo, vice prefetto.

Componenti:
Addari dott. Francesco, medico provinciale;
Bance prof. dott. Alcide, docente in clinica medica;
Pallotti prof. dott. Arrigo, docente in clinica chirurgica;
Sarzi Sartori dott. Pietro, medico condotto.

Segretario:
Maglioni avv. Manlio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 8 aprile 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1846)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Caltanissetta in data 15 maggio 1950, n. 12574, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;
Vista la nota del Prefetto di Caltanissetta, con la quale si rappresenta l'impossibilità di costituire in loco la Commissione giudicatrice del predetto concorso;
Visto il decreto commissariale in data 10 marzo 1952, numero 20452.2.11833, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Palermo al 30 novembre 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 aprile c. a. n. 82;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1949 è incaricata di giudicare il concorso a posti di veterinario condotto in provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1949.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 9 aprile 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1845)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1948.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 23 giugno 1951, n. 20408.2/9818, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1948;
Vista la nota del Prefetto di Avellino, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il veterinario provinciale dott. Nazzareno Menichetti, impedito per motivi di servizio, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Nazzareno Menichetti è nominato componente dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Avellino il veterinario provinciale dott. Giordano Taddei.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 9 aprile 1952

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(1847)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a dodici posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico (gruppo B, grado 11°), indetto con decreto Ministeriale 15 febbraio 1951.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1951, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dodici posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo *B*, grado 11°), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 22 marzo 1951;
Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 5 luglio 1951, con il quale il termine utile (20 giugno 1951) per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso è stato prorogato al 16 agosto 1951;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a dodici posti di capotecnico aggiunto in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto Ministeriale 15 febbraio 1951, è costituita come appresso:

Presidente:
Rampelli Ugo, generale di divisione aerea.

Membri:
Casaburi dott. Manlio, direttore capo divisione capo del personale civile;
Griselli Alberto, maggiore G. A. r. i.;
Lemmi prof. Pietro, ordinario nell'Istituto tecnico industriale « Galilei » di Roma;
Minisola prof. Ferruccio, ordinario nell'Istituto tecnico industriale per edili di Roma.

Segretario senza voto:
Imburgia dott. Calcedonio, primo segretario.

Ai componenti e al segretario della Commissione suddetta spettano i compensi di cui agli articoli 5 e 8 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1952
Registro n. 9, foglio n. 84.

(1826)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sei posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico (gruppo B, grado 11°), indetto con decreto Ministeriale 15 febbraio 1951.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1951, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sei posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo *B*, grado 11°), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 22 marzo 1951;
Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 5 luglio 1951, con il quale il termine utile (20 giugno 1951) per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso è stato prorogato al 16 agosto 1951;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a sei posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le costruzioni aeronautiche (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto Ministeriale 15 febbraio 1951, è costituita come appresso:

Presidente:
Rampelli Ugo, generale di divisione aerea.

Membri:
Casaburi dott. Manlio, direttore capo divisione capo del personale civile;
Griselli Alberto, maggiore G. A. r. i.;
Lemmi prof. Pietro, ordinario nell'Istituto tecnico industriale « Galilei » di Roma;
Minisola prof. Ferruccio, ordinario nell'Istituto tecnico industriale per edili di Roma.

Segretario senza voto:
Imburgia dott. Calcedonio, primo segretario.

Ai componenti e al segretario della Commissione suddetta spettano i compensi di cui agli articoli 5 e 8 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1952
Registro n. 9, foglio n. 83.

(1825)

PREFETTURA DI LECCE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 12778 del 5 ottobre 1951, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946;
Considerato che il dott. Gatto Sebastiano designato per la 2ª condotta di Matino ha rinunziato alla nomina in detto Comune come da comunicazione in data 29 marzo 1952;
Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo, che segua immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In seguito alla rinunzia del dott. Gatto Sebastiano è dichiarato vincitore della 2ª condotta di Matino il dott. Marzano Aldo fu Cosimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 31 marzo 1952

Il prefetto: MIGLIORE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 12778 del 5 ottobre 1951, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946;
Considerato che il dott. Riezzo Francesco designato per la 2ª condotta di Alessano ha rinunziato alla nomina in detto Comune come da comunicazione in data 29 marzo 1952;
Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo, che segua immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In seguito alla rinunzia del dott. Riezzo Francesco è dichiarato vincitore della 2ª condotta di Alessano il dott. Valzano Alberto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 31 marzo 1952

Il prefetto: MIGLIORE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 12778 del 5 ottobre 1951, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946;
Considerato che il dott. Leone Vito designato per la 2ª condotta di Alliste (frazione Felline) ha rinunziato alla nomina in detto Comune come da comunicazione in data 28 marzo 1952;
Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo, che segua immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In seguito alla rinunzia del dott. Leone Vito è dichiarato vincitore della 2ª condotta di Alliste (frazione Felline) il dott. De Giorgi Tommaso fu Gennaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 31 marzo 1952

Il prefetto: MIGLIORE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 12778 del 5 ottobre 1951, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946;
Considerato che il dott. Nicefaro Antonio designato per la condotta di Sternatia ha rinunziato alla nomina in detto Comune come da comunicazione in data 27 marzo 1952;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo, che segua immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In seguito alla rinunzia del dott. Nicefaro Antonio è dichiarato vincitore della condotta di Sternatia il dott. De Donno Salvatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 31 marzo 1952

Il prefetto: MIGLIORE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 12778 del 5 ottobre 1951, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946;
Considerato che il dott. Preite Antonio designato per la condotta di Gagliano del Capo ha rinunziato alla nomina in detto Comune come da comunicazione in data 6 marzo 1952;
Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo, che segua immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In seguito alla rinunzia del dott. Preite Antonio è dichiarato vincitore della condotta di Gagliano del Capo il dott. Vetrugno Vito fu Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 31 marzo 1952

Il prefetto: MIGLIORE

(1665)

PREFETTURA DI BENEVENTO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il decreto prefettizio n. 34905 Div. 3/1 del 1° dicembre 1951, con il quale veniva fatta la dichiarazione delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento al 30 novembre 1949;
Visto il successivo decreto prefettizio n. 7753 Div. 3/1 del 21 marzo 1952, con il quale è apportata modifica al decreto sopracitato;
Considerato che le ostetriche Paciolla Annamaria e Santolamazza Giuseppina, rispettivamente vincitrici delle condotte ostetriche di Reino e Bonea per non aver assunto servizio entro il termine di quindici giorni dalla nomina, loro concesso, dalle rispettive Amministrazioni, devono ritenersi rinunciatarie al posto;
Considerato che occorre provvedere ai sensi dell'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, alla dichiarazione delle vincitrici delle sedi sopra indicate;
Che nessuna delle vincitrici che seguono in graduatoria le ostetriche Paciolla e Santolamazza ha indicato le condotte di cui trattasi in ordine di preferenza rispetto a quella da ciascuna di esse vinta;
Visto che l'ostetrica Vernillo Serafina di Erminio prima tra le candidate idonee non vincitrici ha indicato tra le condotte richieste quella di Bonea;
Visto che l'ostetrica Rossi Dora di Arturo, seconda tra le idonee ha indicato tra le condotte richieste quella di Reino;
Visto gli articoli 26 e 56 del citato regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Ad ulteriore parziale modifica del decreto n. 34903 Div. 3/1 in data 1° dicembre 1951, le seguenti ostetriche, risultate idonee al concorso di cui in narrativa, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Vernillo Serafina di Erminio: condotta ostetrica di Bonea;
2) Rossi Dora di Arturo: condotta ostetrica di Reino.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e resterà pubblicato, per la durata di giorni otto, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Benevento, addì 5 aprile 1952

p. *Il prefetto:* DE LUCA

(1834)

PREFETTURA DI SAVONA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio precedente decreto n. 1021 in data 15 gennaio 1952, con il quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso per il conferimento delle sedi mediche vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1950;
Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale venivano dichiarati i vincitori delle condotte messe a concorso;
Considerato che per effetto di rinuncia di alcuni concorrenti si è resa disponibile la sede medica consorziale di Piana Crixia;
Viste le sedi indicate in ordine preferenziale dal dott. Bocchino Giovanni;
Visto il regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Bocchino Giovanni è dichiarato vincitore della sede medica di Piana Crixia.

Savona, addì 7 aprile 1952

Il Prefetto

(1835)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.